



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

\*\*\*\*\*

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 28/11/2008

=====

ADDI' 28/11/2008 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	FICHERA	Daniele	Assessore
MONTINI	Esterino	Vice	MANCINI	Claudio	"
ASTORRE	Bruno	Presidente	MICHELANGELE	Mario	"
COPPETELLI	Anna Salome	Assessore	NIERI	Luigi	"
COSTA	Silvia	"	RODANO	Giulia	"
JALIA	Francesco	"	TIBALDI	Alessandra	"
DE ANGELIS	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DI CAELO	Mario	"	ZARATTI	Filiberto	"
DI STEFANO	Mario	"			

AGISCE IL SEGRETARIO: Paolo LAONIS

\*\*\*\*\* CHISSTIS

ASSENTI: COPPETELLI DE ANGELIS FICHERA - MANCINI MICHELANGELE

DELIBERAZIONE N. 869

Oggetto:

Adesione alla proposta di Accordo di Programma ex art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per l'approvazione e realizzazione del Programma Integrato ai sensi dell'art. 16 della L.179/1992 e della L.R.n.22/1997 relativo alla trasformazione urbanistica ed edilizia dell'area ex Fenne, in variante al vigente strumento urbanistico del Comune di Roma.





869 28 NOV. 2008 *ss*

**OGGETTO:** Adesione alla proposta di Accordo di Programma ex art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per l'approvazione e realizzazione del Programma Integrato ai sensi dell'art. 16 della L.179/1992 e della L.R.n.22/1997 relativo alla trasformazione urbanistica ed edilizia dell'area ex Fatme, in variante al vigente strumento urbanistico del Comune di Roma.

## LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica

### PREMESSO

Che il Consiglio Comunale di Roma, con deliberazione n. 68 del 9 maggio 2007, ha formulato, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto Comunale, indirizzi al Sindaco per sottoscrizione dell'Accordo di Programma ex art. 34 del D.Lgs. 267/2000 finalizzato al Programma Integrato ex art. 16 L. 179/92 e L.R. 22/97 relativo alla trasformazione urbanistica ed edilizia dell'area Fatme;

che il programma integrato, come previsto dall'art 2 della L.R.22/1997, consiste in un progetto operativo complesso, di interesse pubblico, caratterizzato dalla presenza di pluralità di funzioni, dall'integrazione di diverse tipologie, ivi comprese le opere di urbanizzazione e le infrastrutture necessarie per assicurare la completezza e la piena funzionalità dell'intervento stesso e da dimensioni tali da incidere sulla riorganizzazione del tessuto urbano;

che l'art.14 delle N.T.A. del P.R.G. vigente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.18 del 12 febbraio 2008 (già art.17 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale controdedotto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 2006), ha stabilito che il Programma integrato ha la finalità di sollecitare, coordinare e integrare soggetti, finanziamenti, interventi pubblici e privati, diretti e indiretti;

che il medesimo articolo stabilisce, inoltre, che il Programma Integrato si applica anche nei tessuti della "Città da ristrutturare", con la finalità di migliorare la qualità urbana e la dotazione di infrastrutture e servizi pubblici, mediante incentivi urbanistici ed il concorso privato nel finanziamento di opere pubbliche;

che al fine di approvare il Programma Integrato in oggetto il Comune di Roma ha proposto alla Regione Lazio la sottoscrizione di apposito Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000;

che il Comune medesimo ha acquisito i pareri e gli assensi necessari nell'ambito di apposita Conferenza dei Servizi, tenutasi il 22 gennaio 2008 in prima seduta;

che al fine di esaminare le osservazioni presentate a seguito della pubblicazione della Deliberazione del Consiglio comunale di Roma datata 9 maggio 2007 n. 68, il Dipartimento VI° del Comune di Roma ha convocato la Regione Lazio nell'ambito della Conferenza di Servizi, in data 27 marzo 2008;

che in tale sede la Regione Lazio si è espressa favorevolmente in merito alle controdeduzioni avanzate dall'Amministrazione comunale alle osservazioni presentate;





869 28 NOV. 2008 *B*

che in data 23 aprile 2008 con determinazione dirigenziale n.412, il Comune di Roma ha preso atto della conclusione favorevole della Conferenza di Servizi;

### **PRESO ATTO**

Dei contenuti dell'Accordo di Programma, il cui schema è parte integrante del presente atto.

### **VISTI**

La deliberazione di Consiglio comunale di Roma n. 68 del 9 maggio 2007;  
La deliberazione di Consiglio comunale di Roma n. 18 del 12 febbraio 2008;  
I verbali delle Conferenze di Servizi ed i pareri acquisiti nell'ambito delle medesime;  
Lo schema di Accordo di Programma;  
Gli elaborati progettuali elencati nello schema di Accordo di Programma.

### **CONSIDERATO**

Che l'intervento riveste carattere di pubblica utilità.

### **RITENUTO**

Di aderire ai contenuti dell'Accordo di Programma in parola.

### **VISTI**

Lo Statuto della Regione Lazio.  
La L. 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di Procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i..  
L'Art. 34 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".  
Il R.R. 6 settembre 2002, n° 1 "Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale" e s.m.i..

### **RITENUTO**

Che il presente provvedimento non è soggetto a concertazione con le parti sociali.

All'unanimità


### **DELIBERA**

Per quanto in premessa, di aderire alla proposta di Accordo di Programma ex art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per l'approvazione e realizzazione del Programma Integrato ai sensi dell'art. 16 della L.179/1992 e della L.R. n. 22/1997, relativo alla trasformazione urbanistica ed edilizia dell'area ex Fatme, in variante al vigente strumento urbanistico del Comune di Roma.

ROMA 2 DIC. 2008

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO  
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS





ALLEG. alla DELIB. N. 869  
28 NOV. 2008  
DEL .....

**REGIONE LAZIO**

**COMUNE DI ROMA**

**ACCORDO DI PROGRAMMA**

ex art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per l'approvazione e la realizzazione del Programma Integrato ai sensi dell'art. 16 della L.179/1992 e della L.R.n. 22/1997 relativo alla trasformazione urbanistica ed edilizia dell'area ex Fatme, in variante al vigente strumento urbanistico del Comune di Roma.

**PREMESSO**

**che** l'art.16 della L.179/1992 prevede che i Comuni promuovano la formazione di Programmi Integrati, finalizzati ad una più razionale utilizzazione e riorganizzazione del territorio, ed in particolare del patrimonio edilizio e delle infrastrutture in esso presenti e che i soggetti pubblici e privati, singolarmente o riuniti in consorzio o associati fra di loro, possano presentare al Comune programmi integrati relativi a zone in tutto o in parte edificate o da destinare anche a nuova edificazione al fine della loro riqualificazione urbana ed ambientale;

**che**, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art.16, commi 1 e 2 della L.179/92, la formazione e la realizzazione di programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale è stata inoltre disciplinata dalla legge regionale n.22 del 26 giugno 1997;


**che** il Programma Integrato, come previsto dall'art 2 della L.R.22/97, consiste in un progetto operativo complesso, di interesse pubblico, caratterizzato dalla presenza di pluralità di funzioni, dall'integrazione di diverse tipologie, ivi comprese le opere di urbanizzazione e le infrastrutture necessarie per assicurare la completezza e la piena funzionalità dell'intervento stesso e da dimensioni tali da incidere sulla riorganizzazione del tessuto urbano;

**che** l'art.14 delle N.T.A. del P.R.G. vigente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.18 del 12 febbraio 2008 (già art.17 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale controdedotto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 2006), ha stabilito che il Programma Integrato ha la finalità di sollecitare, coordinare e integrare soggetti, finanziamenti, interventi pubblici e privati, diretti e indiretti;

**che** il medesimo articolo stabilisce, inoltre, che il Programma Integrato si applica anche nei tessuti della "Città da ristrutturare", con la finalità di migliorare la qualità urbana e la dotazione di infrastrutture e servizi pubblici, mediante incentivi urbanistici ed il concorso privato nel finanziamento di opere pubbliche;

**che** l'art.53 delle N.T.A. del P.R.G. vigente disciplina gli ambiti per i Programmi Integrati nella Città da ristrutturare;

**che** il Programma Integrato secondo le previsioni degli artt.13 e 14 delle N.T.A. del P.R.G. vigente, oltre che per iniziativa pubblica, può essere predisposto e presentato



all'Amministrazione dai proprietari che rappresentino la maggioranza assoluta del valore catastale degli immobili interessati e compresi nei perimetri di intervento;

**che** la Bentra S.r.l. aveva presentato al Comune di Roma in data 17 gennaio 2005 una proposta di Programma Integrato comprendente sia le aree di proprietà della medesima al momento della presentazione della proposta, sia aree di proprietà di terzi interessate dal Programma Integrato Anagnina – Fatme, previsto dal P.R.G. all'epoca vigente e dal N.P.R.G., allora adottato, ricadente nella "Città da ristrutturare";

**che** successivamente la medesima Bentra srl con atto di apporto a fondo comune di investimento immobiliare, stipulato in data 25 gennaio 2006 dal notaio Pierluigi Scalamogna, repertorio n.23494/8224 registrato ad Abbiategrosso il 31 gennaio 2006 al n.7-serie IV, aveva conferito ad "IBISCO – Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Riservato ad Investitori Qualificati" la proprietà di un complesso immobiliare edificato su aree site in Roma, riconducibili al sedime Ericsson (ex FATME), aventi allora destinazione di Piano regolatore, parte a Zona L - Sottozona L1 (attività industriali grande e medie) e parte a zona N (Parchi pubblici e impianti sportivi);

**che** la IBISCO è rappresentata dalla Società "Valore Reale S.G.R. Spa";

**che** la proposta di Piano integrato interessa anche una zona a destinazione F2 previgente (Ristrutturazione urbanistica) divenuta Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale della città da ristrutturare con l'attuale P.R.G.;


**che** il proponente ha presentato al Comune di Roma in data 27.3.2006 una proposta definitiva di Programma Integrato ai sensi dell'art.16 della L.179/1992 e della L.R. n. 22/1997 da realizzarsi all'interno dell'area ex FATME;

**che** il Piano Integrato prevede una trasformazione urbanistica ed edilizia strutturata in due comparti;

**che** tale proposta prevede, nel comparto 1, la conservazione delle superfici utili lorde (SUL) esistenti, mentre, nel comparto 2, prevede la demolizione e ricostruzione di tutti quegli edifici non più funzionali, che attualmente creano "disordine urbanistico", per una SUL di mq 9.971,34, maggiorata del 30% secondo quanto previsto dalle norme tecniche del PRG per un totale complessivo di mq 12.962,74 di SUL residenziale;

**che** la proposta, oltre alla realizzazione delle opere di cui agli standard urbanistici (parcheggi e verde pubblico), si completa con la realizzazione delle opere pubbliche indicate dal Consiglio del Municipio X con Risoluzione n.1/2006: ristrutturazione e/o demolizione e ricostruzione dell'attuale edificio N da destinare ad asilo, scuola materna, centro culturale e palestra; nuovo collegamento stradale tra via Anagnina e via Publio Elio con attraversamento del "Punto verde qualità"; ristrutturazione delle intersezioni della suddetta viabilità su via Anagnina; nuova viabilità di collegamento tra via Campo Romano ed il sopraddetto nuovo collegamento stradale tra via Anagnina e via Publio Elio; messa a norma di via Campo Romano;

**che** il programma proposto risulta essere riqualificante sia in relazione all'area interessata direttamente dalla demolizione e ricostruzione, sia in relazione al più vasto ambito oggetto del programma medesimo, in considerazione delle opere pubbliche che verranno eseguite dai proponenti i quali si sono impegnati a versare, oltre agli oneri



concessori di legge, anche un contributo straordinario volontario pari euro 6.979.936,00;

**che**, pertanto, in applicazione di quanto previsto dall'art.21 comma 5 delle N.T.A. del P.R.G. vigente (già art.14 bis, comma 5), può essere riconosciuto l'incentivo del 30% sulla SUL di mq. 9.971,34, oggetto di demolizione e ricostruzione;

**che** con atto d'obbligo Notaio Pierluigi Scalamogna di Milano, stipulato il 24 marzo 2006 rep. n.23694 racc. n.8365 la Società Valore Reale S.G.R. Spa si è impegnata, per sé e per i propri successori e aventi causa, a stipulare apposita convenzione, previa cessione di tutte le aree occorrenti per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione, così come elencate nell'atto d'obbligo e descritte nelle planimetrie allegate al presente provvedimento;

**che** la Società Valore Reale S.G.R. Spa, come previsto nel suddetto atto d'obbligo, si impegna a stipulare la convenzione entro 60 giorni dalla richiesta del Comune, pena la decadenza del Programma;

**che** la Società si è impegnata a garantire la realizzazione a sua cura e spese, nel rispetto della normativa vigente, delle opere di urbanizzazione di cui all'atto di impegno e delle opere finanziate con il contributo straordinario sopra citato;

**che** tutte le opere previste saranno realizzate in conformità dei progetti esecutivi, redatti a cura e spese della società, ed applicando i ribassi medi rilevati nell'ultimo triennio negli appalti comunali di opere similari;

**che** la società si obbliga a realizzare tutte le opere fino alla concorrenza degli oneri ordinari e del contributo straordinario volontario e, ove l'importo dovesse eccedere tale somma, la realizzazione sarà comunque a cura e spese del proponente senza che nulla sia dovuto dall'Amministrazione comunale, mentre l'eventuale eccedenza del contributo sarà versata nelle casse del comune;

**che** nel caso dovessero risultare ulteriori somme residue risultanti dalle differenze tra il contributo relativo sia agli oneri di urbanizzazione ordinari, sia al contributo straordinario volontario aggiornato secondo gli indici ISTAT, determinati con i parametri di calcolo vigenti all'atto della sottoscrizione della convenzione, ed il valore delle opere da realizzare a scomputo valutate sulla base dei progetti definitivi approvati dall'Amministrazione, la società proponente si impegna a realizzare ulteriori opere di urbanizzazione che verranno indicate dal Comune di Roma, sentito il Municipio Roma X, fino alla concorrenza di tali somme residue;

**che** pertanto, considerato l'intervento pubblico connesso agli interventi di cui sopra, nonché l'urgenza degli stessi e la necessità di procedere alla variante urbanistica citata, si è ritenuto opportuno procedere alla sottoscrizione di un Accordo di Programma con la Regione Lazio ai sensi dell'art.34 T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n.267/2000;

**che** a norma dell'art. 24 dello Statuto, il Sindaco assume le determinazioni in ordine agli Accordi di Programma promossi dall'Amministrazione Comunale sulla base degli indirizzi deliberati dall'organo competente a pronunciarsi in merito all'intervento oggetto dell'Accordo di Programma;

**che** il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 68 del 9 maggio 2007 ha formulato gli indirizzi al Sindaco per la sottoscrizione del presente Accordo di Programma ex art. 34



D.Lgs. n. 267/2000 relativo al Programma Integrato ex art. 16 L.179/92 e L. Regione Lazio n.22/97 finalizzato alla trasformazione urbanistica ed edilizia dell'area ex Fatme esprimendosi favorevolmente sulle varianti del P.R.G. allora vigente ed ha approvato l'atto d'obbligo stipulato in data 24.3.2006 rep. 23694 racc. 8365, relativo alle trasformazioni urbanistiche ed edilizie previste dall'intervento privato nell'area ex FATME, nel rispetto delle previsioni del Nuovo Piano Regolatore Generale di Roma adottato;

**che** il suddetto provvedimento è stato pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della Legge Regionale n. 38/99 e s.m.i. dal 5 settembre al 19 settembre 2007 e nei quindici giorni successivi sono state presentate dal Consorzio Anagnina, con sede in Roma a via Ippolito Nievo 61, due osservazioni con nota prot. n.21231 del 4 ottobre 2007 integrate con prot. n.23777 del 29 ottobre 2007;

**che** con nota datata 28 settembre 2007 acquisita al protocollo del Dipartimento VI del Comune di Roma con il n. 21229 del 4 ottobre 2007, il Consorzio Anagnina ha presentato a proprio favore una comunicazione di subentro nella titolarità del Programma Integrato ex art.16 L.179/92 e L. Regione Lazio n. 22/1997, in sostituzione dell'originario soggetto Società Valore Reale S.G.R. S.p.A., accettando integralmente il contenuto dell'atto d'obbligo Notaio Pierluigi Scalamogna di Milano stipulato il 24 marzo 2006 rep. n. 23694 racc. n. 8365 e a stipulare la futura convenzione con l'Amministrazione;

**che** il Dipartimento VI del Comune di Roma ha convocato la Conferenza dei Servizi preordinata alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma prima citato, tenutasi il 22 gennaio e il 27 marzo 2008;

**che** nell'ambito della Conferenza dei Servizi sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- *Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Archeologici per il Lazio*  
Parere favorevole con prescrizioni (prot. n. 20534/08)
- *Azienda U.S.L. Roma C - Servizio XI Interzonale PAAP*  
Parere favorevole con condizioni (prot. n. 45 del 21/01/2008)
- *Regione Lazio – Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli – Area 2S/04-VIA*  
Pronuncia di non competenza (prot. n. 141722 del 06/08/2008)
- *Regione Lazio – Direzione Territorio e Urbanistica – Area 2B.05*  
Parere favorevole (prot. n. 226053/2007 del 28/01/2008)
- *Regione Lazio – Direzione Territorio e Urbanistica – Area 2B.05*  
Parere favorevole (reso in C.d.S. del 27/03/2008)
- *Regione Lazio – Direzione Attività Produttive- Area L10 Commercio*  
Dichiarazione di non competenza (prot.n.43744 del 19.03.2008)
- *Regione Lazio – Direzione Ambiente e Cooperazione tra i popoli – Area 05*



Parere favorevole con prescrizioni (prot. n. 63379 del 03/04/2008)

- *Acea Distribuzione S.p.A. – U.O. Pianificazione Reti*

Parere favorevole con condizioni (reso in C.d.S. del 22/01/2008)

- *Acea Distribuzione S.p.A. – Illuminazione pubblica*

Parere favorevole con prescrizioni (reso in C.d.S. del 22/01/2008)

- *ATAC – Direzione Programmazione TPL*

Parere favorevole con prescrizioni (reso in C.d.S. del 22/01/2008)

- *AMA S.p.A. – Pianificazione Servizi*

Parere favorevole con prescrizioni (reso in C.d.S. del 22/01/2008)

- *Comune di Roma – Dipartimento VI – U.O. 8 Programmi Complessi*

(Attestazione di inesistenza gravami usi civici del 17/11/2007)

**che** con Determinazione Dirigenziale n. 412 del 23 aprile 2008, valutate le specifiche risultanze della Conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, si è provveduto a prendere atto della conclusione favorevole della Conferenza dei Servizi;

**che** con nota prot. 10359 del 13 maggio 2008, il Dip.to VI del Comune di Roma ha trasmesso gli atti propedeutici alla sottoscrizione dell'Accordo di programma e un elaborato aggiuntivo che riporta sulla tavola del nuovo P.R.G approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 12 febbraio 2008 le varianti previste dal Programma Integrato.

#### **Tutto ciò premesso,**

la Regione Lazio, rappresentata dal Presidente p.t., ed il Comune di Roma, rappresentato dal Sindaco p.t., convengono e stipulano quanto segue:

#### **ART. 1**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di programma, che è concluso e attuato con le modalità e con gli effetti dell'art. 34 del T.U.E.L.

#### **ART. 2**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs n.267/2000 è approvato il Programma Integrato ex art. 16 L.179/1992 e L. R. Lazio n.22/1997 per la trasformazione urbanistica ed edilizia dell'area ex Fatme in variante al vigente strumento urbanistico con gli indici, i parametri e le destinazioni urbanistiche desumibili dai sottoelencati elaborati, in parte approvati con Deliberazione di Consiglio Comunale di Roma n. 68 del 9 maggio 2007 ed in parte allegati alla nota prot. 10359 del 13 maggio 2008, che fanno parte integrante del presente Accordo:

- Allegato denominato Programma di intervento e costituito da:



TAV.1 – Schema di assetto - scala 1:10.000

TAV.2 – Localizzazione degli interventi pubblici - scala 1:10.000

TAV.3 – Variante agli strumenti urbanistici - scala 1:10.000

- Schema di assetto – Tavola 1 - scala 1:5.000
- Localizzazione degli interventi pubblici – Tavola 2 - scala 1:5.000
- Tav. 1R – Localizzazione della zona di intervento
- Tav. 2R – PRG vigente e PRG adottato
- Tav. 3R – Planimetria catastale
- Tav. 4R – Proposta di modifica del nuovo PRG
- Tav. 5R – Individuazione degli edifici da demolire
- Tav. 6R – Zonizzazione su base catastale
- Tav. 7var rev.01 – Proposta di intervento planovolumetrico esecutivo
- Tav. 8R – Proposta di intervento planovolumetrico esemplificativo
- Relazione tecnica
- Relazione geologica
- Relazione sul verde
- Relazione sul traffico
- Atto d’obbligo Notaio Pierluigi Scalamogna di Milano, stipulato il 24 marzo 2006 rep. n. 23694 racc. n.8365
- Allegato denominato Variante al PRG vigente approvato con D.C.C. n. 18 del 12 febbraio 2008 e costituito da Tavola Sistemi e Regole - foglio 19- scala 1:10.000
- Osservazioni agli atti pubblicati – Relazione Tecnica datata 25 ottobre 2007, acquisita al protocollo del Comune di Roma il 29 ottobre 2007 con il n. 23777.

Sono fatte salve le prescrizioni dettate dagli Enti competenti.

### ART. 3

Il Consorzio Anagnina, subentrato nella titolarità del Programma Integrato e come previsto nel suddetto atto d’obbligo, si impegna a stipulare la convenzione entro 60 giorni dalla richiesta del Comune di Roma, pena la decadenza del Programma;

il medesimo Consorzio si è impegnato a garantire la realizzazione a sua cura e spese delle opere di urbanizzazione di cui all’atto di impegno;

inoltre lo stesso Consorzio Anagnina si è impegnato a realizzare le opere finanziate con il contributo straordinario volontario pari euro 6.979.936,00;

tutte le opere previste saranno realizzate in conformità dei progetti esecutivi e nel rispetto della normativa vigente, redatti a cura e spese della società, ed applicando i ribassi medi rilevati nell’ultimo triennio negli appalti comunali di opere similari;



il medesimo Consorzio si obbliga a realizzare tutte le opere fino alla concorrenza degli oneri ordinari e del contributo straordinario volontario e, ove l'importo dovesse eccedere tale somma, la realizzazione sarà comunque a cura e spese del proponente senza che nulla sia dovuto dall'Amministrazione comunale, mentre l'eventuale eccedenza del contributo sarà versata nelle casse del Comune;

infine, nel caso dovessero risultare ulteriori somme residue risultanti dalle differenze tra il contributo relativo sia agli oneri di urbanizzazione ordinari, sia al contributo straordinario volontario aggiornato secondo gli indici ISTAT, determinati con i parametri di calcolo vigenti all'atto della sottoscrizione della convenzione, ed il valore delle opere da realizzare a scomputo valutate sulla base dei progetti definitivi approvati dall'Amministrazione, il Consorzio proponente si impegna a realizzare ulteriori opere di urbanizzazione che verranno indicate dal Comune di Roma, sentito il Municipio Roma X, fino alla concorrenza di tali somme residue;

#### **ART. 4**

Ai sensi dell'art.34, comma 5 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, l'adesione del Sindaco al presente Accordo dovrà essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione, a pena di decadenza dell'Accordo stesso.

#### **ART. 5**

A seguito dell'avvenuta ratifica consiliare di cui all'art. 4, ai sensi dell'art. 34, c. 4, del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali D. Lgs. 267/00 il presente Accordo di Programma sottoscritto dai legali rappresentanti delle Amministrazioni interessate e approvato con provvedimento del Sindaco, sarà adottato, ai fini urbanistici, dal Presidente della Regione Lazio con proprio atto formale e pubblicato sul BURL.

#### **ART. 6**

Gli oneri, le obbligazioni e gli adempimenti dei soggetti attuatori in ordine all'attuazione del Programma di interventi pubblici e privati, oltre che dal presente accordo di programma, saranno disciplinati mediante convenzione con la quale il Comune di Roma provvederà anche all'accettazione della cessione delle aree, così come previsto nell'Atto D'Obbligo.

In sede di convenzione, i soggetti attuatori dovranno allegare gli elaborati della progettazione urbanistica degli interventi di competenza, nonché delle relative e connesse opere di urbanizzazione a loro carico. In tale sede, gli elaborati progettuali allegati al presente accordo di programma potranno subire modifiche o integrazioni di carattere non sostanziale, eventualmente valutate ed approvate in apposita Conferenza di Servizi, fatte salve le destinazioni d'uso consentite, le volumetrie e le superfici utili massime ammissibili, la dotazione di spazi pubblici e di opere di urbanizzazione, senza che ciò costituisca modifica del presente Accordo di Programma.



#### ART. 7

Ai sensi dell'art. 34, comma 7, del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali, la vigilanza e il controllo sull'esecuzione del presente accordo di programma sono esercitati da un collegio costituito dal Sindaco di Roma, o da un suo delegato, che lo presiede, e composto da rappresentanti della Regione Lazio e del Comune di Roma;

#### ART. 8

Ogni controversia derivante dall'esecuzione del presente accordo di programma che non venga definita dal collegio di vigilanza sarà devoluta all'organo competente previsto dalla vigente normativa.

#### ART.9

Le attività programmate sono vincolanti per i soggetti attuatori che assumono l'impegno alla loro realizzazione secondo i contenuti e le modalità previste dal presente accordo e dagli atti d'obbligo richiamati.

**Comune di Roma**

**Regione Lazio**

**Roma, li**

